

TRIBUNALE DI TRAPANI

Il giudice,
letti gli atti,

letto il piano del consumatore e i chiarimenti resi dal ricorrente e dal gestore della crisi su sollecitazione di questo giudice;;

FISSA

Per la trattazione del procedimento l'udienza del 13.07.2021 che si svolgerà mediante trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a 4 giorni prima per il deposito di note contenenti le domande e le osservazioni che avrebbero formulato ove l'udienza si fosse svolta in modalità ordinaria;

DISPONE

che, a cura del professionista, il presente decreto e il piano siano comunicati ai creditori, in una delle forme previste dall'art. 10 comma 1 Legge n. 3/2012, entro il 10.06.2021;

dispone darsi idonea pubblicità alla proposta ed al decreto, garantendo in ogni caso il rispetto della normativa in materia di tutela del diritto alla riservatezza;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitore che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, rammentando altresì che ai sensi dell'art. 10 citato, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.

Trapani, 03.06.2021

Il giudice
Anna Loredana Ciulla